



Comune di Recetto

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU - ANNO 2024 - CONFERMA.

L'anno duemila ventitre addì dodici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BELTRAME LIDO - Sindaco	Sì
2. CAPPATO RICCARDO - Consigliere	Sì
3. TURLA PAMELA - Consigliere	Sì
4. GRASSI TIZIANO - Consigliere	Sì
5. SASSONE GIAN LUCA - Consigliere	Sì
6. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. GILI VIVIANA MARIA - Consigliere	Sì
8. FASSOLA MAURIZIA - Consigliere	Sì
9. DONDI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. MARINO' MATTIA - Consigliere	Sì
11. GALBANI MANUEL - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DOTT. ARMANDO PASSARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. ING. LIDO BELTRAME nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.02.2023 con la quale si è provveduto a confermare per l'anno 2023 le aliquote della nuova IMU;

VISTI:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- Il comma 755, che stabilisce che i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere

dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO ATTO che la giunta comunale con proprio atto n. 62 del 15/11/2023 ha individuato i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2024 da parte dei relativi soggetti passivi;

RITENUTO al fine del mantenimento del livello dei servizi erogati dal Comune nonché per garantire il generale equilibrio di bilancio, di approvare le aliquote e le relative detrazioni IMU per l'anno 2024 in continuità a quanto già previsto nel 2023;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il già menzionato termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che l'art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, affida alla competenza del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

VISTI:

- D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- Il vigente Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2024 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Con n. 10 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto su n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, confermate peraltro dell'anno 2023, come di seguito elencate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale	0,60%
Terreni agricoli	0,85%
Fabbricati gruppo "D"	1,00%
Altri fabbricati	1,00%
Aree edificabili	1,00%

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2024.

DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta Nuova IMU si rimanda alla normativa di riferimento (legge 160/2019) ovvero ad ogni altra norma di legge.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge;

Successivamente, con n. 10 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto su n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 (TUEL), onde procedere con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
ING. LIDO BELTRAME

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
DOTT. ARMANDO PASSARO